

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

La presente guida ha l'obiettivo di fornire a chiunque intenda organizzare un evento, di quali sono le procedure da seguire, le domande e la documentazione da presentare, gli uffici a cui rivolgersi al fine anche di evitare eventuali richieste integrazioni che rallentano il lavoro sia degli organizzatori che degli uffici preposti alla predisposizione degli atti.

SOMMARIO

1. Disposizioni generali

- individuazione della tipologia della manifestazione
- referente
- preavviso di pubblica manifestazione art. 18 t.u.l.p.s
- occupazione di suolo pubblico
- assicurazione responsabilità civile
- pubblicità e promozione

2. Attività di somministrazione/vendita temporanee

- attività temporanea di somministrazione

3. Spettacoli e trattenimenti

- pubblico spettacolo/trattenimento
- modalità per ottenere l'autorizzazione
- agibilità dei locali, delle strutture e attrezzature
- manifestazioni in cui non è richiesta l'agibilità
- manifestazioni con capienza pari o inferiore a 200 persone
- manifestazioni con capienza superiore a 200 persone
- diritti SIAE
- superamento del rumore

4. Cortei, processioni religiose e competizioni sportive su strada

- cortei
- processioni religiose
- competizioni sportive su strada

5. Servizi tecnici

- allestimento strutture
- realizzazione degli impianti elettrici

- pulizia dell'area
- servizio antincendio

6. Misure di Security e Safety

- adempimenti attinenti la sicurezza
- predisposizione piano di sicurezza ed evacuazione
- divieto di somministrare bevande alcoliche
- ulteriori disposizioni

7. Normativa

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 individuazione della tipologia della manifestazione

Al fine di raccogliere più elementi possibili riguardo all'evento che si intende organizzare è necessario che l'organizzazione fornisca agli Uffici Comunali tutte le informazioni di seguito elencate:

- i dati identificativi dell'organizzatore;
- i dati identificativi del referente-responsabile;
- l'indicazione esatta del titolo che si intende dare alla manifestazione;
- la tipologia della manifestazione (turistica, culturale, sportiva...);
- il programma degli eventi e delle iniziative collaterali;
- numero di partecipanti stimato;
- gli spazi richiesti;
- le date di inizio e conclusione della manifestazione e le date di inizio montaggio e fine smontaggio;
- gli orari di apertura;
- le strutture che si andranno ad installare (palchi, gazebo, casette di legno...);
- l'indicazione dell'attività svolta (spettacolo/somministrazione/vendita);
- la planimetria eventuale dell'area, in scala adeguata indicante l'area complessiva, con gli specifici posizionamenti, indicando gli eventuali punti di allaccio elettrico.

1.2 preavviso di pubblica manifestazione art. 18 T.U.L.P.S.

L'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza stabilisce che "I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. Chi intende quindi organizzare una manifestazione soggetta ad autorizzazioni o segnalazioni certificate o comunicazioni al Comune (previste per trattenimenti e spettacoli, lotterie, fuochi, gare sportive, ecc.) deve adempiere a tale obbligo. La comunicazione deve contenere non solo tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell'evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore. Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi e sui tempi di svolgimento della manifestazione: per questo motivo è consigliabile che l'organizzatore della manifestazione contatti gli uffici della Questura preventivamente all'invio di segnalazioni, comunicazioni o domande di autorizzazione al Comune.

1.3 occupazione di suolo pubblico

Ai sensi del *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, la richiesta di occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata all'Ufficio Comunale competente almeno 30 giorni prima dall'inizio dell'occupazione. L'annullamento o qualunque modifica della manifestazione dovrà essere comunicato tempestivamente allo stesso Ufficio. Gli spazi assegnati non potranno subire variazioni, se non preventivamente concordate ed autorizzate.

Le richieste di suolo pubblico per l'esercizio del commercio devono essere richieste all' Ufficio

Commercio. In ogni caso, l'eventuale successiva pratica presso il SUAPE può essere presentata solo dopo l'acquisizione della concessione.

1.4 assicurazione responsabilità civile

Il soggetto organizzatore della manifestazione deve provvedere a sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C. con i massimali prescritti dalla legge. La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di uso pubblico e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

1.5 pubblicità e promozione

Qualora sia intenzione dell'organizzatore pubblicizzare la manifestazione con l'esposizione di manifesti e/o locandine in locali pubblici o aperti al pubblico o mediante volantinaggio, prima di effettuare la pubblicità, occorre mettersi in contatto, per concordarne le modalità con l'Ufficio Tributi del Comune di Gonnosfanadiga.

2. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 41 del Decreto-Legge n. 5/2012 l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59. Inoltre, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 24/2016, in occasione di eventi, manifestazioni, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione è ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a quindici giorni, da parte:

- a) dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica;
- b) dei titolari di attività artigianali;
- c) degli altri esercenti un'attività permanente in possesso di regolare titolo abilitativo.

In tutti i casi sopra indicati è necessario presentare al SUAPE (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Gonnosfanadiga una dichiarazione autocertificativa (mod. F40) sulla piattaforma regionale www.sardegnaimpresa.eu, allegando la documentazione richiesta. Nel caso di vendita o somministrazione di alimenti e bevande il SUAPE provvederà all'invio della documentazione alla ASL di competenza per i necessari adempimenti e controlli.

3. SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

3.1 pubblico spettacolo / trattenimento

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise).

Le attività di pubblico spettacolo o intrattenimento soggette all’acquisizione di uno specifico titolo abilitativo sono quelle di cui all’art. 68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 (*accademie, feste da ballo, corse di cavalli e altri simili spettacoli o intrattenimenti*) o all’art. 69 dello stesso TULPS (*Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto*).

Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale, una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento, è necessario ottenere un’apposita autorizzazione dal Comune, o nei casi più semplici è sufficiente trasmettere una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990.

La S.C.I.A. può essere utilizzata:

1. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, come previsto dall’art. 68 del TULPS;
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

NOTA BENE: Le attività della “**discoteca**” e del “**locale da ballo**”, laddove il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo, **non sono autorizzabili con SCIA** come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 0015015 del 7 maggio 2024. Questi eventi, infatti, continuano a essere soggetti alle normative più restrittive in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

3. Per eventi connessi all’esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza del SUAPE ai sensi della L.R. n. 24/2016, che si svolgono in aree di capienza inferiore a 200 persone o comunque in aree all’aperto liberamente accessibili e non delimitate da alcuna recinzione, senza la presenza di alcun varco di ingresso/uscita e senza l’apprestamento di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, talché si tratti di un luogo escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 per il quale non si può configurare una capienza determinata;
4. Per eventi per i quali la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha già

concesso l'agibilità ex art. 80 TULPS agli stessi allestimenti (area, strutture, impianti), nella stessa ubicazione, in data non anteriore a due anni.

In caso di S.C.I.A. la verifica di sicurezza di cui al D.M. 19 agosto 1996 – ove dovuta – deve essere effettuata da un tecnico professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, tramite una relazione tecnica che attesti la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti - da parte della Commissione di Vigilanza - della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi del'art. 4, comma 2, del DPR 311/2001. Negli altri casi, la verifica di sicurezza deve essere effettuata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 141 bis e art. 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS. Per poter ottenere la pronuncia della Commissione di Vigilanza, è necessario ed imprescindibile che la relativa istanza sia presentata almeno 30 giorni prima dell'evento.

Sovente, accanto e a lato degli eventi di pubblico spettacolo, si svolgono su area pubblica svariate attività collaterali, che verranno illustrate nel prosieguo di questa sintetica trattazione, tra le quali possono essere comprese:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- proiezione di filmati
- giochi di tombola e feste di beneficenza;
- installazione di giostre e attrazioni;

3.2 modalità per ottenere l'autorizzazione

Nei casi di attività svolte in occasione di manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo connessi all'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza del SUAPE ai sensi della L.R. n. 24/2016, deve essere sempre presentata una dichiarazione autocertificativa in modalità telematica sul portale regionale www.sardegnaimpresa.eu. Il portale guiderà l'interessato a individuare i moduli necessari, nonché la tipologia di procedimento da avviare (autorizzazione o SCIA).

Manifestazione temporanea non a scopo di lucro

Per organizzare una manifestazione non a scopo di lucro non è necessario possedere alcuna autorizzazione né presentare segnalazione certificata di inizio attività. La [Sentenza della Corte costituzionale 15/02/1970, n. 56](#) e la [Sentenza della Corte costituzionale 15/12/1967, n. 142](#) dichiarano infatti l'illegittimità costituzionale del [Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 68](#) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale.

Chi vuole organizzare una manifestazione non a scopo di lucro **deve presentare una comunicazione.**

Pertanto nel caso di eventi che, pur prevedendo un corrispettivo, sono svolti in forma del tutto contingente o temporanea da parte di soggetti non imprenditoriali, con proventi di norma destinati a finanziare attività sociali, è rimessa al soggetto organizzatore ogni valutazione sulla configurazione effettiva di un'attività produttiva di beni e servizi: se ciò si verifica, la pratica deve essere trasmessa

sul già citato portale regionale SUAPE;

In ogni caso la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature) e devono sempre essere allegati gli elaborati tecnici utili a verificare la piena conformità alle norme vigenti (planimetria, relazione tecnica, piano di sicurezza e schede tecniche delle attrezzature utilizzate). La pratica deve quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività.

Per gli eventi soggetti a SCIA, **non è necessario attendere il rilascio di alcun atto di assenso espresso**; tuttavia il Comune può richiedere integrazioni documentali, imporre la conformazione dell'attività alle prescrizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, può vietare la prosecuzione dell'attività. Per gli altri eventi, è sempre necessario attendere il rilascio di un'autorizzazione espressa per poter dar luogo alla manifestazione.

3.3 agibilità dei locali, delle strutture e attrezzature

Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre strutture ed attrezzature di vario genere che possono essere fisse, come nel caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli in luoghi usati estemporaneamente come tendoni, impianti elettrici e di amplificazione, pedane, palchi e così via. Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa. L'art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". Salvo i casi semplificati soggetti a SCIA di cui si è già detto, la norma subordina l'effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti. Trattasi dunque di atto di verifica dichiarativo/certificativo dell'idoneità dei luoghi rilasciato da un'apposita Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo (nei casi più complessi, anche previo sopralluogo da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature). L'agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze. L'agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo nel biennio, a condizione che lo stesso si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica: in questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.

Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) in caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso (ad esempio un cortile o capannone) con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti o geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e la conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art.4 comma 2 del

D.P.R. 311/2001.

In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o capannone con capienza superiore a 200 persone occorre il parere di agibilità rilasciato dalla C.C.V.L.P.S. su richiesta dell'interessato.

3.4 diritti SIAE

L'organizzazione di spettacoli musicali implica l'apertura della pratica SIAE. Qualora si intenda utilizzare radioriceventi, filodiffusione, riproduttori musicali, apparecchi televisivi, cinebox, juke-box, fonovisori, videoregistratori, telericeventi e dar luogo a esecuzioni musicali con strumenti meccanici si dovrà evitare di recare disturbo o danno a terzi verificando anche in questo caso la necessità di autorizzazione da parte della SIAE.

3.5 superamento del rumore

In riferimento all'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e all'art. 5 comma 5 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", è possibile ottenere per lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, la relativa autorizzazione che permette di andare in deroga ai limiti acustici contemplati dalla vigente normativa.

4. CORTEI, PROCESSIONI RELIGIOSE

Per ognuno dei seguenti eventi occorre avanzare richiesta, entro 10 giorni antecedenti alla data dell'evento, alla Polizia Locale del Comune di Gonnosfanadiga al fine dell'emissione di ordinanza di disciplina del transito veicolare sui tratti di strada coinvolti.

4.1 cortei

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del R.D. n. 773/31 i promotori di una riunione o di un corteo civile in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso entro tre giorni prima al Questore. Per effettuare tale comunicazione è possibile utilizzare il modulo reperibile presso gli uffici della Questura.

4.2 processioni religiose

Il promotore della processione religiosa da svolgersi nelle pubbliche vie o che svolge funzione religiosa in luogo pubblico fuori dai luoghi destinati al culto deve darne preavviso ai sensi dell'art. 25 del TULPS, almeno tre giorni prima, al Questore. Per effettuare tale comunicazione è possibile utilizzare il modulo reperibile presso gli uffici della Questura o scaricabile dal sito internet del Comune di Gonnosfanadiga. Piano di sicurezza obbligatorio qualora siano presenti cavalli.

4.3 competizioni sportive su strada

Per tutte le gare sportive (gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato, di lotta e simili) deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione), occorre allegare copia del regolamento del gioco ai sensi dell'art. 121 Reg. di esecuzione del TULPS. Per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione) ai sensi dell'art. 123, c. 1, del Reg. di esecuzione del TULPS. Qualora la manifestazione sportiva assuma carattere di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, i promotori devono inoltre munirsi della licenza o presentare la SCIA prescritta dall'art. 68 del TULPS (Licenza per trattenimenti pubblici di cui ai paragrafi precedenti) (Reg. applicativo del TULPS art.

123, c.2).

5. Servizi tecnici

5.1 allestimento strutture

Le strutture andranno posizionate nei luoghi e con i limiti attribuiti dalla concessione di suolo pubblico rilasciata. Si ricorda che si dovrà sempre garantire lo spazio libero per il passaggio dei mezzi di soccorso (larghezza m.3,50). Tutti coloro che intendono servirsi di strutture che necessitano di installazione in loco, dovranno essere muniti di:

- dichiarazione di corretto montaggio delle strutture;
- in caso di montaggio di palchi questi ultimi dovranno essere collaudati (se l'altezza supera gli 80 cm.);
- l'allestimento di tensostrutture (gazebo, tendoni bifalda...) prevede che le stesse siano corredate di "atto di omologazione", marchio o dichiarazione di "conformità" ed idonea dichiarazione attestante la regolarità dell'installazione in conformità alle modalità previste dall'atto di omologazione;
- la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termici ai sensi del DM 37/2008. L'organizzatore dovrà usare materiali ignifughi ed impianti e materiali elettrici a norma. È vietata l'introduzione, nell'area della manifestazione, di materiali esplosivi, asfissianti e detonanti e di quant'altro potenzialmente pericoloso o particolarmente infiammabile (es. paglia, teloni non ignifughi).

Le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato sia fisico sia di pulizia, rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette, scatole, imballaggi e ogni altro materiale usato per l'allestimento. In ogni momento, copia della documentazione tecnica relativa al corretto montaggio delle strutture deve essere a disposizione del personale preposto al controllo di tale normativa.

5.2 realizzazione degli impianti elettrici

a cura dell'organizzatore, tramite elettricista qualificato, andrà realizzato l'impianto interno e l'allacciamento, debitamente autorizzato, al punto di distribuzione ENEL più vicino. Particolare attenzione va posta nell'uso di prolunghe e prese multiple che non dovranno intralciare la percorribilità interna ed esterna degli stand. Nella fase di allestimento bisognerà avere cura di procedere al preventivo distacco della tensione dall'impianto elettrico. Gli impianti per l'energia elettrica dovranno essere realizzati seguendo le normative e circolari in materia di prevenzione incendi (reperibili sul sito www.vigilidelfuoco.it). In ogni momento, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, deve essere a disposizione del personale preposto al controllo di tale normativa.

5.3 pulizia dell'area

È necessario concordare con il L'Ufficio Tecnico Comunale la pulizia dell'area qualora si preveda una produzione di rifiuti. Dovrà essere effettuata correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi mastelli che saranno forniti su richiesta dell'interessato, dal Servizio competente. Potranno essere svolti controlli dalla Polizia Locale in caso di inosservanza del Regolamento comunale e saranno applicate le sanzioni in esso previste. I rifiuti prodotti non dovranno in alcun modo essere abbandonati sul suolo pubblico, ma posti, sempre, in appositi sacchi a perdere ben chiusi. È obbligatorio munirsi di uno o più supporti rigidi portasacchi che dovranno essere presenti in rapporto alla superficie occupata ed al tipo di attività presente (mostra, vendita

prodotti confezionati, mescita, etc.). Si ribadisce che le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato sia fisico sia di pulizia rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette e ogni altro materiale usato per l'allestimento. In caso siano stati predisposti palchi, pedane e tribune, ad avvenuto smontaggio/rimozione, si dovrà provvedere all'asporto dei rifiuti accumulati sotto le strutture. Eventuali pulizie straordinarie e/o non previste dovranno essere concordate con l'ufficio tecnico competente.

6. Misure di security e safety

Per safety si intende l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Il termine security fa invece riferimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica "sul campo" ovvero a quanto di competenza delle forze di polizia a garanzia dell'ordinato svolgimento dell'evento. Quello che si vuole evitare con questo strumento di soft law, è il ripetersi, in caso di incidente vero o simulato, di conseguenze dannose che per la mancanza di adeguate misure di sicurezza rischiano di diventare estremamente cruento per chi partecipa ad un evento. Dopo il ridimensionamento di alcuni grandi eventi, capaci di attirare decine di migliaia di persone, l'azione preventiva del Ministero dell'Interno si sta indirizzando a pioggia su tutti i Comuni e per ogni tipo di manifestazione: piccola o grande essa sia con adempimenti proporzionati alla complessità dell'evento.

6.1 adempimenti attinenti la sicurezza per chi intende organizzare un evento

In relazione a quanto sopra illustrato sono state emanate:

- la direttiva del Ministro dell'Interno NR.555/OP/0001991/2017/1 datata 7/6/2016;
- la circolare U.0011464.19-06-2017 del Dipartimento dei vigili del fuoco datata 19/6/2017;
- la circolare N. 11001/110(10) del Ministero dell'interno datata 28/7/2017;

oltre alle disposizioni che la Prefettura ha diramato agli enti interessati sul territorio.

Tali disposizioni pongono sostanzialmente a carico del responsabile dell'evento (ovvero di chi si occupa materialmente dell'organizzazione di un pubblico evento) tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di Safety da predisporre.

6.2 predisposizione di un piano di sicurezza ed evacuazione proporzionato all'entità dell'evento che si intende organizzare ricordando che nessun evento ne è escluso a priori. La circolare del Ministero dispone perentoriamente che senza lo scrupoloso rispetto del modello organizzativo con la stessa indicato, che presuppone il riscontro delle garanzie di Safety e di Security, le suddette manifestazioni non potranno avere luogo, precisando altresì che "mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di Safety". Per quanto riguarda le misure di Safety – cioè i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone – la circolare dispone che dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:

- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
- Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei vanchi;
- Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
- Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsioni di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;
- Piano di impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con

- compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione;
- Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
 - Spazi e servizi di supporto accessori;
 - Previsione, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria;
 - Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;
 - Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.

La stessa direttiva Gabrielli delinea le prescrizioni ed illustra la strategia con cui mettere in atto le misure sopra enunciate che costituiscono il nuovo modello organizzativo e che sono descritte in maniera più approfondita nel paragrafo che segue. Per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di Safety e la individuazione di vulnerabilità, la circolare dispone che nelle località di svolgimento delle iniziative dovranno essere effettuati preventivi e mirati sopralluoghi, anche ai fini di una attenta valutazione sulla adozione o la implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali da parte delle amministrazioni, società, enti pubblici e privati competenti.

Le suddette misure di Safety dovranno essere coniugate con le misure di Security – cioè i servizi di ordine e di sicurezza pubblica – **a cura delle Forze di Polizia con il concorso di adeguati servizi-security**. La pianificazione delle misure di Security dovrà seguire precisi e molteplici criteri previsti rigorosamente dalla circolare. La direttiva ministeriale evidenzia che nel quadro descritto assume un ruolo fondamentale il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni di intervento. In tale consesso sarà realizzata, in una cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso della Polizia Locale secondo modelli di “prevenzione collaborativa” per la vigilanza attiva delle aree urbane. Si ribadisce che per perentoria disposizione della circolare in esame, “le manifestazioni non potranno avere luogo senza lo scrupoloso riscontro delle garanzie di Safety e di Security necessariamente integrate in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza, e mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety“.

Sono naturalmente fatte espressamente salve le competenze degli altri organismi previsti dalla normativa di settore, quali le Commissioni di vigilanza, il Comandi provinciali dei VV.FF., il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e il centro Coordinamento soccorsi (C.C.S.).

Da ultimo e per completezza, si evidenzia che in precedenza il Ministero dell'Interno con circolare del 14.3.2013 prot. n. 557/PASU/005089/13500 A(8), con riferimento alle “feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, anche a carattere religioso o politico, nell’ambito dei quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo o trattenimento”, aveva precisato che “in presenza di allestimenti che siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene, a causa dell’entità prevista dell’affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, sono da ritenere necessari la licenza di cui all’art. 68 del Tuls e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di vigilanza, indipendentemente o meno dalla presenza di strutture destinate agli spettatori”, giacché l’allestimento di tali spazi e/o strutture finalizzati ad una manifestazione musicale tale da consentire un’area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all’aperto, ben può costituire “locale di pubblico spettacolo“.

6.3 predisposizione piano sicurezza ed evacuazione

Come sopra accennato le vigenti disposizioni pongono a carico di chi organizza un pubblico evento tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di Safety. Tali adempimenti, che riguardano ogni tipologia di evento, devono essere conosciuti nel dettaglio da chi organizza una manifestazione e si

concretizzano nella predisposizione di un piano di sicurezza che è necessario presentare all'ufficio comunale che si occupa dell'organizzazione dell'evento.

per ogni tipo di manifestazione: la valutazione del rischio deve necessariamente prevedere due passaggi enunciati nella circolare ministeriale:

1. valutazione del rischio sanitario legato all'evento e nell'adozione delle relative misure.
2. valutazione del rischio riguardante le misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Per le manifestazioni temporanee all'aperto con presenza di pubblico non rilevante si può procedere alla redazione della relazione di sicurezza allegata alla valutazione fattori di vulnerabilità (c.d. Safety e Security).

Per le manifestazioni temporanee all'aperto ed al chiuso con presenza di pubblico rilevante si deve procedere alla predisposizione di un piano di sicurezza più articolato secondo il modello relazione tecnico illustrativa completa. Per tali eventi si consiglia di affidarsi ad un tecnico specializzato nella predisposizione di tali documenti. In ogni caso il piano di emergenza dovrà innanzitutto descrivere le caratteristiche fondamentali della manifestazione che si intende svolgere. A titolo esemplificativo se si tratta di una fiera o un concerto dovrà essere descritta attentamente la località ove questa si svolgerà, con una presentazione precisa dello stato dei luoghi, se vi è un corteo, dovrà essere individuato il percorso che questo intende seguire. Dovrà poi essere indicata la durata della manifestazione e la stima dei partecipanti, al fine di predisporre tutte le necessarie cautele per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Lo scenario dell'evento è generalmente di tipo "dinamico" poiché il numero delle persone presenti lungo le strade oscilla in maniera consistente. La quantità di persone presenti in maniera puntuale è difficilmente calcolabile e può essere stimata per ordine di grandezza come percentuale delle persone presenti alla manifestazione, dando atto che l'intervallo d'oscillazione tra un minimo ed un massimo è logicamente ampio. Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla viabilità, dovrà essere richiesta entro il termine di 10 giorni antecedenti all'evento la prescritta ordinanza comunale di regolamentazione della viabilità (articolo 5, codice della strada) con la quale sarà disposta in particolare la chiusura del traffico nell'area interessata dall'evento: le strade dovranno essere liberate da qualsiasi arredo urbano. Le limitazioni di cui sopra hanno lo scopo di creare un'area di sicurezza a ridosso delle strade interessate dalla festa, che consentano sia il deflusso delle persone presenti sia l'accesso dei mezzi di soccorso. Gli eventuali posizionamenti di aree di ristoro lungo il percorso della manifestazione non dovranno costituire ostacolo verso le vie d'esodo, al passaggio dei mezzi di soccorso e alla fruizione della manifestazione da parte della popolazione, pertanto tutti gli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro possa costituire ostacolo) dovranno essere rimossi in caso di necessità.

Una volta predisposto il piano di sicurezza lo stesso dovrà essere preventivamente trasmesso al responsabile dell'Ufficio Comunale interessato e dovrà essere trasmesso a cura del responsabile dell'organizzazione alla Questura di competenza da 3 a 30 giorni prima dell'evento (in base alla complessità dello stesso). La Questura notizierà la Prefettura qualora dovessero emergere particolari criticità connesse con la sicurezza dell'evento e predisporrà le eventuali misure di security per garantire l'ordinato svolgersi dell'evento. Se necessario, il Prefetto potrà convocare il Comitato di Sicurezza ed Ordine Pubblico al fine di approfondire ulteriori criticità legate all'evento e intimare l'adozione di ulteriori misure di security in assenza delle quali non potrà essere dato corso alla manifestazione.

6.4 divieto di somministrare bevande alcoliche

Si ricorda inoltre che è vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento applicativo del TULPS. Non è considerata vendita al minuto di bevande

alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,33. Il Sindaco, in particolari e motivate situazioni di emergenza, come da indicazione Ministeriale per quanto concerne gli eventi che potrebbero raccogliere in spazi aperti un gran numero di persone, potrà emanare apposite ordinanze relativa al divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro e divieto di trasporto di contenitori in vetro negli spazi di maggior assembramento.

6.5 ulteriori disposizioni

Sicurezza lavoratori Con Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 (pubblicato l'8 agosto 2014 – G.U. n. 183) sono state fornite specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche. Si rimanda a quanto indicato al Capo II del decreto citato per gli adempimenti conseguenti all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. alle attività inerenti la manifestazione.

Impianti GPL Con circolare prot. n. 0003794 del 12/03/2014, il Ministero dell'Interno ha dettato le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione di impianti GPL in occasione di manifestazioni (l'utilizzo di detti impianti temporanei è consentito solo in eventi che si svolgono all'aperto o in aree coperte ampiamente areate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete).

Servizi Igienici Sulla scorta del massimo affollamento dichiarato il progetto dovrà prevedere un adeguato numero di bagni chimici, nel conteggio potranno essere conteggiati anche quelli dei pubblici esercizi nel caso vengano messi a disposizione dai gestori; va comunque sempre previsto un numero di bagni chimici riservato al personale ed ai portatori di handicap.

7. Normativa

- Circolare del Capo Dipartimento - VVF n. 11464 del 19.06.2017;
- Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno - "Direttiva Piantedosi" - n. 11001/110 (10) del 18.07.2018;
- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998;
- Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996;
- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.